

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 maggio 2021, n. 088/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) emanato con decreto del Presidente della Regione 23 marzo 2020, n. 048/2020.

- OMISSIS -

Regolamento di modifica al Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) emanato con decreto del Presidente della Regione 23 marzo 2020, n. 048/2020.

Art. 1 modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 48/2020
Art. 2 modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 048/2020
Art. 3 modifica all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 048/2020
Art. 4 modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 048/2020
Art. 5 modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 048/2020
Art. 6 disposizioni transitorie
Art. 7 entrata in vigore

art. 1 modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 048/2020

1. Al comma 3 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 23 marzo 2020, n. 048 (Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) le parole: «essere iscritti nel registro previsto dall'articolo 13, comma 5, della medesima legge regionale e aver sottoscritto il disciplinare di impegni di cui all'articolo 14 del presente regolamento» sono soppresse;
b) alla lettera c) dopo le parole: «essere accreditati ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 20/2005» sono aggiunte le parole: «e aver sottoscritto il disciplinare di impegni di cui all'articolo 14 del presente Regolamento».

art. 2 modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 048/2020

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 048/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole: «a uno dei servizi di cui all'articolo 1, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «a uno dei servizi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3»;
- b) al comma 6 le parole: «a uno dei servizi educativi di cui all'articolo 1, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «a uno dei servizi educativi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3».

art. 3 modifica all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 048/2020

1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 048/2020 le parole: «fra quelli di cui all'articolo 1, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «fra quelli di cui all'articolo 1, commi 2 e 3».

art. 4 modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 048/2020

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 048/2020 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1 le parole «Per garantire agli aventi diritto l'accesso al beneficio e » sono soppresse e dopo le parole «i gestori dei servizi» è inserita la seguente: «accreditati»;
- b) al comma 2 la parola: «biennale» è sostituita dalla seguente: «triennale».

art. 5 modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 048/2020

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 048/2020 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1 la parola: «esclusivamente» è soppressa e la parola: «giugno» è sostituita dalla seguente: «gennaio»;
- b) al comma 3 il periodo: «Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di incremento delle rette di cui al comma 1, i gestori dei servizi comunicano entro il 31 luglio di ogni anno alla Regione e ai SSC di rispettiva competenza, gli importi delle rette per l'anno educativo successivo. » è sostituito dal seguente: «Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di incremento delle rette di cui al comma 1, i gestori dei servizi comunicano entro il 30 giugno di ogni anno ai SSC di rispettiva competenza, anche mediante apposita modalità informatica messa a disposizione dell'Amministrazione Regionale, gli importi delle rette per l'anno educativo successivo».

art. 6 disposizioni transitorie

1. Ai procedimenti relativi alle domande di abbattimento rette riferite all'anno educativo 2020/2021 continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti del presente regolamento.

art. 7 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.